

Elezioni Amministrative 2019

Oggetto: Applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della L. 96/2012 "Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali" e della normativa ivi richiamata L 515/93 all'elezione dei presidenti e dei Consiglieri dei Municipi.

Si richiama l'attenzione di tutte le forze politiche **all'art.14 "Elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi. Disposizione di rinvio"**del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi che così recita: "L'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi avviene contemporaneamente a quella del Sindaco e del Consiglio comunale, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato di un Consiglio del Municipio.

Le modalità di elezione dei Presidenti e dei Consiglieri sono indicate dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento.

Per quanto non disciplinato nel presente Capo si rinvia alle disposizioni legislative in materia elettorale previste per i comuni".

In forza del presente rinvio si applicano pertanto anche ai candidati Presidenti e consiglieri dei Municipi le disposizioni richiamate in oggetto dell'art. 13 L. 96/2012 relative ai limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali e le disposizioni ivi richiamate della L. 515/93.

Il Segretario generale

f.to Avv. D. Susca